



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA nella seduta dell'8 novembre 2022, ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di legge "Nuova disciplina dell'Istituto Giuridico Sammarinese" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

NUOVA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO GIURIDICO SAMMARINESE

Art.1
(*Natura e finalità*)

1. L'Istituto Giuridico Sammarinese, istituito dalla Legge 26 novembre 1986 n.144, afferisce al Dipartimento di storia, cultura e storia sammarinesi dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della medesima Università di cui all'Allegato A della Legge 25 aprile 2014 n.67.
2. L'Istituto Giuridico Sammarinese ha la finalità di promuovere la cultura giuridica sammarinese e di diffondere la conoscenza dell'ordinamento e delle istituzioni della Repubblica di San Marino mediante la ricerca scientifica, anche in un'ottica comparata.
3. L'Istituto Giuridico Sammarinese assume la rappresentanza della Repubblica presso l'Istituto Internazionale per la Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT). All'Istituto Giuridico Sammarinese può essere demandata dal Congresso di Stato la rappresentanza della Repubblica presso altri Enti e Istituti Giuridici.
4. L'attività dell'Istituto Giuridico Sammarinese è specificamente disciplinata dal regolamento interno predisposto dal Consiglio Scientifico di cui ~~successivo~~ **all'**articolo 4.

Art.2
(*Compiti*)

1. L'Istituto Giuridico Sammarinese svolge, **in particolare**, i seguenti compiti:
 - a) ~~Fornisce supporto tecnico scientifico all'Ufficio Segreteria Istituzionale.~~
 - b) ~~L'Istituto Giuridico Sammarinese, inoltre:~~
 - i. **a)** cura la pubblicazione on line di una raccolta selezionata della giurisprudenza sammarinese;
 - ii. **b)** effettua attività di ricerca su temi di carattere giuridico;
 - iii. **c)** progetta e organizza attività formative in materia giuridica ed economica;
 - iv. **d)** organizza convegni e seminari su temi giuridici di attualità;
 - v. **e)** promuove la pubblicazione di testi e riviste periodiche in materia di diritto sammarinese;
 - vi. **f)** coadiuva in materia giuridica gli organi dell'Università degli Studi della



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Repubblica di San Marino;

- vii. **g)** fornisce supporto alle istituzioni sammarinesi in relazione al processo di adeguamento dell'ordinamento sammarinese al diritto dell'Unione Europea;
- viii. **h)** formula, ai sensi ~~successivo~~ **dell'articolo 3**, pareri **scientifici** tecnico-giuridici su **proposte di legge**. ~~di provvedimenti legislativi.~~
2. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Istituto Giuridico Sammarinese può istituire borse di studio e può avvalersi dell'opera di coloro che sono iscritti al Registro dei Praticanti Avvocati, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.

Art.3

*(Pareri **scientifici** tecnico-giuridici) su ~~proposte di provvedimenti legislativi~~)*

1. Con riferimento a quanto previsto ~~precedente~~ **dall'articolo 2**, comma 1, lettera **h)** b), chi intende **esercitare l'iniziativa legislativa** ~~sottoporre un proprio provvedimento legislativo all'esame del Consiglio Grande e Generale~~ può richiedere all'Istituto Giuridico Sammarinese un parere **scientifico** tecnico-giuridico sul testo del provvedimento.
- ~~2.1 bis.~~ **Qualora il Congresso di Stato istituisca gruppi di lavoro per la predisposizione di testi normativi, l'Istituto Giuridico Sammarinese partecipa, per le funzioni di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 2 della presente legge, con un proprio esperto alle attività dei predetti gruppi.**
- ~~3.2.~~ La richiesta del parere di cui al comma **1** ~~precedente~~ deve essere effettuata, mediante posta elettronica alla Segreteria dell'Istituto Giuridico Sammarinese.
- ~~43.~~ L'Istituto Giuridico Sammarinese rende il parere di cui **al comma 1** ~~ai commi precedenti~~, di regola, entro sessanta giorni dalla richiesta avvalendosi dell'opera del consulente di cui ~~successivo~~ **all'articolo 6**, comma 2, lettera a), e, ove necessario, del contributo scientifico di esperti di riconosciuta competenza individuati dal Direttore dell'Istituto **medesimo nonché del confronto con gli estensori del provvedimento** Giuridico Sammarinese. ~~Sino al deposito del parere richiesto l'iter della norma resta sospeso.~~
- ~~54.~~ Il testo del parere di cui ai commi precedenti è pubblicato, unitamente alla proposta **di legge** ~~provvedimento legislativo~~ corredata della relazione illustrativa, sul sito del Consiglio Grande e Generale.
- ~~65.~~ Le specifiche modalità di applicazione del presente articolo sono individuate nel regolamento interno dell'Istituto Giuridico Sammarinese.

Art.4

(Consiglio Scientifico)

1. L'Istituto Giuridico Sammarinese è retto da un Consiglio Scientifico composto dai seguenti otto membri:
- a) il **Direttore** dell'Istituto Giuridico Sammarinese che presiede il Consiglio Scientifico;
- b) il ~~dirigente~~ **Magistrato Dirigente** del Tribunale della Repubblica di San Marino;



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

- c) un magistrato del Tribunale della Repubblica di San Marino individuato dal Consiglio Giudiziario;
- d) il **Presidente** dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino;
- e) un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino **individuato dal Consiglio dell'Ordine**;
- f) il **Dirigente** della Funzione **Pubblica** sammarinese **o un suo delegato da individuarsi nell'ambito della Pubblica Amministrazione a livello dirigenziale**;
- g) un rappresentante dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino **individuato dal Rettore**;
- h) un docente di ruolo di discipline giuridiche individuato tra gli Atenei con cui l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha stipulato accordi di collaborazione **ed individuato dal Rettore**.

2. Tutti i membri del Consiglio Scientifico sono nominati con decreto del Rettore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino. La partecipazione al Consiglio Scientifico non dà diritto ad alcun compenso.

3. Il Consiglio Scientifico rimane in carica tre anni e può essere rinnovato.

4. Il Consiglio Scientifico approva il regolamento interno dell'Istituto Giuridico Sammarinese ed elabora i programmi di attività dell'Istituto medesimo.

5. Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno anche in modalità telematica.

6.5-bis Le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.

Art.5
(Direttore)

1. Il Direttore dell'Istituto Giuridico Sammarinese è individuato fra personalità accademiche di chiara fama scientifica ed è nominato con decreto del Rettore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

2. Il mandato del Direttore è **triennale** ~~biennale~~ e rinnovabile.

3. Il Direttore rappresenta e dirige l'Istituto Giuridico Sammarinese e presiede il suo Consiglio Scientifico.

4. Al Direttore spetta un compenso stabilito dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Art.6
(Risorse per il funzionamento)

1. Per il proprio efficace funzionamento l'Istituto Giuridico Sammarinese si avvale di una specifica dotazione organica di personale amministrativo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, nonché di risorse finanziarie adeguate e stanziare annualmente nel **Bilancio dello Stato**.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

2. Per le necessità relative allo svolgimento delle attività di cui ~~precedente~~ **all'**articolo 3 si provvede:
- a) mediante un apposito stanziamento finalizzato alla copertura finanziaria di un contratto di consulenza annuale e rinnovabile con un giurista con comprovata attitudine alla ricerca scientifica;
 - b) mediante uno stanziamento finalizzato al riconoscimento di un gettone a favore degli esperti di cui ~~precedente~~ **all'**articolo 3, comma ~~3~~ **4**, per il contributo prestato in relazione alla redazione dei pareri di cui al medesimo articolo.

~~Articolo 7~~
~~(Norma transitoria)~~

~~1. In ragione delle innovazioni introdotte e della mutata composizione degli organismi, il Comitato Scientifico in carica al momento dell'entrata in vigore della presente Legge viene a decadere.~~

Art. 7 8
(Norma finale)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
3. Nei primi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, eventuali interventi correttivi o modificativi della stessa possono essere **adottati** ~~approvati~~ con decreti delegati.